

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n° 16 del ruolo VG dell'anno 2020, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, in data 27-7-2021, da parte dei sig. Sigg.ri COLANGIONE MARCO, C.F. CLNMRC73H07D43L, e NITRI STEFANIA, C.F. NTRSFN74L61D643V, entrambi residenti in Bibbiano (Re), Via Don Milani n. 4, con l'ausilio del dott. Andrea Scerrino, nominato gestore della crisi con provvedimento del competente OCC;

visto l'art.7 bis legge 27 gennaio 2012 n.3 che consente di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando si tratta di soggetti conviventi facenti capo alla stessa famiglia;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo gli stessi beneficiato nei cinque anni precedenti, dei procedimenti di cui al medesimo Capo II;
che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per circa euro 199.339,43 soprattutto nei confronti delle banche, in ragione delle gravi problematiche di salute del sig. Colangione (che hanno determinato una riduzione dell'attività lavorativa) nonché all'aumento delle spese familiari conseguenti alla nascita di due gemelli nel 2008;

rilevato che nella proposta i ricorrenti prevedono di mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita del seguente bene immobile detenuto per intero (previo pagamento del creditore ipotecario dedotte le spese della procedura e quelle imputabili all'immobile):

- immobile sito nel Comune di Bibbiano (Re), Via Don Lorenzo Milani n. 4, è censito al Catasto dei Fabbricati di Bibbiano (Re) al foglio 22, particella 308, sub 34, Cat. A/2, classe U, vani 4,5, piano primo, consistenza 75 mq, con relativa autorimessa e cantina, censita al Catasto Fabbricati di Bibbiano (Re), al foglio 22, particella 308, sub. 5, C/6, di 13 mq.;

rilevato che la sig.ra Nitri, in quanto proprietaria pro quota del 33,3 %, di una quota di unità immobiliare acquisita successivamente al matrimonio per effetto di

successione (esclusa quindi dalla comunione ai sensi dell'art. 179 c.c.), mette a disposizione dei propri creditori un appartamento di non recente costruzione, destinato a civile abitazione al piano primo, composto da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, disimpegno, lavanderia e balcone, con annesse una cantina ed una autorimessa al piano interrato, con estremi identificativi del Catasto Urbano di detto comune al Foglio:96 Particella:1918 Sub:10, cat. A/4, sito in Foggia Via Parisi n. 3, Piano T, con valore di realizzo prudenziale di € 8.333,33=, come risulta dalla perizia del Dott. Guagliumi;

ritenuta condivisibile la proposta di escludere dalla liquidazione l'autovettura Fiat Punto targa AS135JZ immatricolata il 13-6-1997 (acquistata già usata) in considerazione del valore irrisorio (circa euro 700,00) e della sua necessità per il trasporto familiare;

ritenuto, altresì, ragionevole e conveniente per i creditori la rinuncia da parte della Sig.ra Nitri Stefania dell'immobile che è stato recentemente acquisito, sempre per provenienza ereditaria, nella misura del 6,25%. Trattasi di una porzione di immobile fatiscente sito in Foggia - Via Corona n. 89. Tale compendio ha estremi identificativi del Catasto Urbano di detto comune al Foglio 96, Particella 8280, Sub 49 e 96 Particella 1918, con valore di realizzo prudenziale della quota della ricorrente (1/13) di € 1.500,00=; a tale immobile è stato attribuito un valore complessivo di € 24.000,00= (ventiquattromila) - a cui corrisponde un valore di € 1.500,00= (millecinquecento/00) della quota di proprietà della debitrice Stefania Nitri - dell'agenzia immobiliare Dema & Col Immobiliare di Micheal Caiti di Modena, mediante relazione di valutazione immobile redatta in data 18 maggio 2018. La visti i costi di manutenzione e il valore irrisorio;

ritenuta ragionevole la proposta dei ricorrenti di rimanere nella casa familiare sita in Bibbiano (Re), sino al momento dell'aggiudicazione e liberazione dell'immobile mettendo a disposizione della procedura di liquidazione un importo, con cadenza mensile, di euro 650,00 corrispondenti a quello che sarebbe il canone di locazione mensile;

rilevato che il nucleo familiare è costituito dai ricorrenti e dai due figli gemelli e che la somma complessiva percepita per attività lavorativa ammonta ad euro 2.300,00 mensili appena sufficienti a sostenere le spese familiari (ritenute congrue) indicate nella relazione particolareggiata per cui si devono escludere gli stipendi dalla liquidazione;

ritenuto, in tema di liquidazione del patrimonio, che la opponibilità della cessione del quinto della pensione trovi alcuni dati normativi invalicabili: il primo è

rappresentato dall'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che i beni sopravvenuti - tra i quali andrebbe collocata pure la retribuzione progressivamente incamerata - sono oggetto della procedura; il secondo è costituito dall'art. 14-octies, secondo il quale la procedura si svolge necessariamente sotto l'egida della par condicio creditorum, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario viene meno con l'apertura della procedura; il terzo è integrato dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, il quale, prevedendo che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione e, quindi, anche nel caso di mera cessione del quinto;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi ha verificato l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico Sigg.ri COLANGIONE MARCO, C.F. CLNMRC73H07D43L, e NITRI STEFANIA, C.F. NTRSFN74L61D643V, entrambi residenti in Bibbiano (Re), Via Don Milani n. 4,

II. nomina Liquidatore il dott. Andrea Scerrino, già nominato Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. dichiara non opponibili alla procedura le cessioni del quinto dello stipendio dei ricorrenti;

V. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

VI. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VII. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione nei tempi che verranno indicati dal liquidatore;

VIII. dichiara che la somma complessiva mensile percepita dai ricorrenti a titolo di stipendio sia esclusa dalla liquidazione;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 10-9-2021

il giudice
Simona Boiardi